

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1905)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIPELLINI, STIRATI e SIGNORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1975

Proroga del termine per la presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 6 giugno 1974, n. 298 — Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada — prevede all'articolo 62, che « coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già possiedono una licenza per l'autotrasporto di cose in conto proprio, possono conservarla a condizione che, entro sei mesi dalla data suddetta, domandino la iscrizione nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio, istituito a norma dell'ultimo comma dell'articolo 32 »

Orbene, tale termine è scaduto il giorno 1° febbraio ultimo scorso, senza che la maggior

parte dei possessori di autoveicoli adibiti al trasporto di merci di cose proprie abbia potuto ottemperare alla norma: ciò per carenza di informazione e di pubblicizzazione del provvedimento, ma soprattutto perchè gli uffici provinciali della Motorizzazione civile hanno ricevuto dal Ministero le disposizioni per l'accettazione delle domande soltanto verso la prima metà di gennaio

Appare perciò opportuno ai proponenti mettere gli autotrasportatori in conto proprio nella condizione di poter provvedere al disposto dell'articolo 62, prorogando di quattro mesi i termini di presentazione delle domande.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il termine previsto nel primo comma dell'articolo 62 della legge 6 giugno 1974, numero 298, è prorogato al 31 maggio 1975.